



Corte I
A-3858/2016

Sentenza del 21 giugno 2017

Composizione

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Jérôme Candrian, Kathrin Dietrich, cancelliera Sara Friedli.

Parti

1. **Comune di Monteceneri**,
rappresentato dal suo Municipio, 6802 Rivera,

2. **Parrocchia di Bironico**,
rappresentata dal suo Consiglio parrocchiale, 6804 Bironico,

entrambi patrocinati dall'avv. Rocco Taminelli,
Via Alberto di Sacco 1, casella postale 2717,
6501 Bellinzona,
ricorrenti,

contro

Ferrovie federali svizzere FFS,
Infrastruttura Energia, 3052 Zollikofen,
patrocinate dall'avv. Barbara Klett,
Eversheds AG, Stadelhoferstrasse 22, 8001 Zürich,
controparte,

Ufficio federale dei trasporti UFT,
3003 Bern,
autorità inferiore.

Oggetto

Decisioni di approvazione dei piani. Linea UL282/285 Giubiasco-Cadenazzo e Linea di trasporto 132 kV Giubiasco-Vezia (tratta tra il palo n. 82 e il palo n. 94).

Fatti:**A.**

Con istanza 14 giugno 2010, le Ferrovie federali svizzere, Infrastruttura Energia (di seguito: FFS), hanno sottoposto all'Ufficio federale dei trasporti (di seguito: UFT) il progetto denominato « Linea di trasporto 132 kV Giubiasco – Vezia, Tratta Bironico (Palo 82 esistente) – Manno (Palo 2 esistente), Sostituzione elettrodotto esistente 66 kV e innalzamento tensione a 132 kV » per approvazione.

Dopo l'avvio in data 12 agosto 2010 della procedura ordinaria di approvazione da parte dell'UFT, il predetto progetto è stato pubblicato ufficialmente presso i Comuni interessati dal 6 settembre al 5 ottobre 2010, nonché sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.

B.

Con scritto 4 ottobre 2010, il Comune di Monteceneri (ex Comune di Bironico) e la Parrocchia di Bironico – per il tramite del loro patrocinatore – hanno presentato opposizione al predetto progetto postulando l'interramento della linea di trasporto dell'alta tensione sulla tratta tra il palo n. 82 e il palo n. 94, la stessa passando proprio nel mezzo di zone residenziali estensive e semi-estensive e zone per attrezzature ed edifici pubblici (scuole elementari, scuole dell'infanzia, ecc.). A sostegno della loro richiesta d'interramento, durante la procedura d'opposizione essi hanno postulato vari accertamenti peritali, censurando l'aumento delle immissioni elettromagnetiche, un pregiudizio per il previsto ingrandimento delle scuole elementari e dell'infanzia reso impossibile dal progetto, la vicinanza nociva alla Chiesa dei Santi Giovanni Evangelista e Martino inserita nell'inventario svizzero dei beni culturali di importanza nazionale e regionale, il suo carattere contrario alle normative in materia di pianificazione e di chiaro disturbo per l'abitato, come pure la compromissione del futuro sviluppo dettato da un forte deprezzamento dei fondi in zona edificabile ivi adiacenti.

C.

Con decisione del 23 agosto 2013, l'UFT – tenuto conto dell'urgenza del progetto in rapporto alla tempestiva messa in esercizio della Galleria di Base del Ceneri e ad un sufficiente approvvigionamento energetico della rete – ha approvato parzialmente i piani del progetto in questione relativamente alla tratta tra il palo n. 96 e il palo n. 2, lasciando in sospeso la tratta tra il palo n. 82 e il palo n. 94, vista la richiesta d'interramento della linea elettrica avanzata dal Comune di Monteceneri (ex Comune di Bironico) e dalla Parrocchia di Bironico, necessitante di uno studio approfondito.

D.

Con decisione del 7 aprile 2016, l'UFT ha poi approvato la restante parte dei piani del progetto in questione relativamente alla tratta tra il palo n. 82 e il palo n. 94, respingendo le opposizioni 4 ottobre 2010 del Comune di Monteceneri (ex Comune di Bironico) e della Parrocchia di Bironico, in particolare, la richiesta di interrimento della linea elettrica ritenuta come non attuabile, tenuto conto degli attuali limiti di natura tecnica e di sicurezza esistenti circa la problematica della risonanza, così come risultante dagli accertamenti peritali esperiti, dalla giurisprudenza del Tribunale federale e dal pertinente piano settoriale.

E.

Avverso la predetta decisione, il Comune di Monteceneri (ex Comune di Bironico; di seguito: ricorrente 1) e la Parrocchia di Bironico (di seguito: ricorrente 2) – per il tramite del loro patrocinatore – hanno presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale con scritto 11 maggio 2016, postulandone l'annullamento, in sostanza per gli stessi motivi già adottati nella loro opposizione (**incarto n. A-2951/2016**). Rinnovando la richiesta d'interrimento della linea elettrica, essi hanno postulato l'assunzione di vari mezzi di prova già richiesti in sede di opposizione.

F.

Con istanza 9 febbraio 2016, le FFS hanno sottoposto all'UFT un secondo progetto denominato « Linea UL282/285 Giubiasco-Cadenazzo, innalzamento tensione », tendente unicamente l'innalzamento della tensione da 66 kV a 132 kV, senza misure costruttive, per approvazione.

Con decisione del 18 maggio 2016, l'UFT ha approvato i piani del suddetto progetto, mediante procedura semplificata.

Anche avverso la predetta decisione, i ricorrenti – sempre per il tramite del loro patrocinatore – hanno presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale con scritto 20 giugno 2016, postulandone l'annullamento (**incarto n. A-3858/2016**). In sostanza essi si oppongono all'innalzamento della tensione, in ragione dell'impatto elettromagnetico significativo e delle necessarie misure costruttive, censurando altresì la violazione del loro diritto di essere sentiti, nella misura in cui non sarebbero stati consultati prima dell'emanazione della contestata decisione d'approvazione dei piani.

G.

Con risposte 29 giugno 2016 e 28 luglio 2016, l'UFT ha postulato il rigetto di entrambi i ricorsi presentati nelle cause A-3858/2016 e A-2951/2016, nonché il rigetto delle relative richieste di accertamenti peritali.

H.

Con ordinanza 30 giugno 2016, le due cause A-3858/2016 e A-2951/2016 sono state congiunte sotto il numero di riferimento A-3858/2016.

I.

Con scritto 29 luglio 2016, le FFS hanno postulato il rigetto del ricorso relativo alla procedura A-3858/2016, postulando la disgiunzione delle procedure A-2951/2016 e A-3858/2016, la verifica dell'ammissibilità del ricorso nella causa A-3858/2016 e – qualora questa venga confermata di principio – la scissione in due sezioni del progetto e il loro trattamento distinto, nonché la revoca dell'effetto sospensivo al ricorso 20 giugno 2016, vista l'urgenza del progetto e gli interessi preponderanti legati alla realizzazione e alla tempestiva messa in esercizio dell'elettrodotto su cui dipende l'apertura della Galleria del Ceneri.

Con scritto 12 settembre 2016, le FFS hanno postulato anche il rigetto del ricorso relativo alla procedura A-2951/2016, ribadendo la richiesta di disgiunzione delle due procedure, nonché postulando la revoca dell'effetto sospensivo al ricorso 11 maggio 2016, per i motivi d'urgenza già evocati con scritto 29 luglio 2016.

J.

Con ordinanza 7 ottobre 2016, il Tribunale ha invitato l'UFT e i ricorrenti a pronunciarsi sulla richiesta di revoca dell'effetto sospensivo.

K.

Con scritto 12 ottobre 2016, le FFS hanno ribadito la loro richiesta di disgiunzione delle due procedure, precisando che la richiesta di revoca dell'effetto sospensivo è stata formulata in via incidentale per entrambi i ricorsi, per i motivi d'urgenza già evocati nei precedenti scritti.

Con scritto 13 ottobre 2016, l'UFT ha indicato di sostenere la richiesta di revoca dell'effetto sospensivo avanzata dalle FFS, per i loro stessi motivi.

L.

Con decisione incidentale del 19 ottobre 2016, lo scrivente Tribunale ha revocato in via supercautelare l'effetto sospensivo ai due ricorsi 11 maggio

2016 e 20 giugno 2016, respingendo nel contempo la richiesta di disgiunzione delle due cause A-3858/2016 e A-2951/2016, nonché confermando a priori la legittimazione ricorsuale dei due ricorrenti.

M.

Con scritto 20 ottobre 2016, i ricorrenti hanno chiesto di respingere la richiesta di revoca dell'effetto sospensivo avanzata dalla controparte, non sussistendo i presupposti per tale revoca, rinnovando nel contempo le loro richieste di complementi istruttori, segnatamente le varie perizie tecniche concernenti l'internamento della linea elettrica.

N.

Con decisione incidentale del 27 ottobre 2016, lo scrivente Tribunale ha confermato la revoca in via cautelare dell'effetto sospensivo ai due ricorsi 11 maggio 2016 e 20 giugno 2016, respingendo nel contempo le richieste di accertamenti peritali postulati dai ricorrenti, ritenendo l'incarto come già completo per statuire nel merito. Nel contempo, esso ha impartito ai ricorrenti un termine per presentare le loro eventuali osservazioni finali.

O.

Con istanza 14 novembre 2016, i ricorrenti hanno postulato la ricusa del giudice dell'istruzione, sollevando la sua prevenzione in rapporto al tenore delle due decisioni incidentali relative alla revoca dell'effetto sospensivo.

Tale istanza, essendo rivelatosi infondata, è poi stata respinta dal Tribunale con decisione incidentale A-7023/2016 del 19 dicembre 2016.

P.

Con osservazioni finali del 13 marzo 2017, i ricorrenti hanno ribadito la loro posizione, nonché le loro richieste di prove peritali.

Q.

Con scritto 24 marzo 2017, le FFS hanno ribadito la loro posizione, contestando nuovamente la legittimazione ricorsuale dei ricorrenti nonché le loro osservazioni finali.

R.

Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In particolare, le decisioni d'approvazione dei piani di costruzioni e impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) emanate dall'UFT sulla base degli artt. 18 segg. della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr, RS 742.101), rispettivamente dell'art. 18i Lferr, sono impugnabili dinanzi al Tribunale (cfr. art. 33 lett. d LTAF). La procedura è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). Lo scrivente Tribunale è pertanto competente per statuire in merito ai due ricorsi 11 maggio 2016 e 20 giugno 2016 interposti contro le due decisioni d'approvazione dei piani dell'UFT del 7 aprile 2016 e del 18 maggio 2016, aventi per oggetto due elettrodotti preesistenti, per i quali è previsto l'innalzamento della tensione e/o la sostituzione.

1.2 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio sia la qualità per ricorrere, che la qualità di parte (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-4887/2011 del 2 maggio 2013 consid. 2 con rinvii). Nella misura in cui la legittimazione dei ricorrenti risulta tutt'ora contestata dalle FFS, malgrado quanto già sancito dal Tribunale con decisione incidentale del 19 ottobre 2016, la stessa verrà qui nuovamente esaminata in dettaglio.

1.2.1 Giusta l'art. 6 PA, sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. In altre parole possono essere parti solo coloro che sono materialmente destinatari della decisione – ovvero coloro che hanno un interesse degno di protezione a che un dato rapporto giuridico venga disciplinato nella stessa – come pure coloro che sulla base dell'art. 48 PA risultano poi legittimati a ricorrere contro la medesima (cfr. MARANTELLI/HUBER, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG; di seguito: Praxiskommentar VwVG], 2^a ed. 2016, n. 3, 7 e 16 ad art. 6 PA; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1487 e segg.). Di fatto, la qualità di parte di cui all'art. 6 PA è definita in funzione della qualità per ricorrere di cui all'art. 48 PA (cfr. sentenza del TAF A-4887/2011 del 2 maggio 2013 consid. 2.1.2; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2^a ed. 2013, n. 468 seg.).

1.2.2 Giusta l'art. 48 cpv. 1 PA, dispone della qualità per ricorrere chiunque ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (art. 48 cpv. 1 lett. a PA; aspetto formale della legittimazione), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 48 lett. b-c PA; aspetti materiali della legittimazione). Giusta l'art. 48 cpv. 2 PA, ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.

Nell'ambito della procedura ordinaria di approvazione dei piani d'impianti ferroviari ai sensi degli artt. 18 segg. Lferr, sia i Comuni che i privati salvaguardano i loro interessi mediante opposizione (cfr. art. 18f cpv. 1 e 3 Lferr), pena la perenzione del loro diritto di ricorso contro la decisione d'approvazione. Analogo discorso vale per la procedura semplificata ai sensi dell'art. 18i Lferr, ove l'autorità d'approvazione sottopone il progetto agli interessati, i quali possono fare opposizione (cfr. art. 18i cpv. 3 Lferr). Anche in tale contesto, i Comuni – se interessati dal progetto – preservano i loro interessi mediante opposizione (cfr. art. 18i cpv. 4 Lferr in combinato disposto con l'art. 18f cpv. 3 Lferr). Qualora nell'ambito della procedura semplifica l'autorità d'approvazione dei piani decida tuttavia di non indire una procedura d'opposizione, i diretti interessati – non potendo allora fare opposizione al progetto – preservano i loro diritti impugnando con ricorso direttamente la decisione d'approvazione dei piani dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Una collettività pubblica può prevalersi dell'art. 48 PA quando agisce in qualità di detentrica della sovranità pubblica e dispone di un interesse proprio degno di protezione all'annullamento o alla modifica dell'atto impugnato (cfr. DTF 135 II 156 consid. 3.1). Tale è il caso quando il Comune, che rappresenta gli interessi dei suoi abitanti, si oppone ad un progetto che provoca immissioni importanti sul territorio comunale che toccano l'insieme o gran parte degli abitanti (cfr. DTF 131 II 753 consid. 4.3.3). Il livello delle immissioni considerate nell'ambito dell'art. 48 PA non si riferisce ai valori d'esposizione definiti dalla legislazione; è sufficiente che dette immissioni possano essere percepite (cfr. DTF 124 II 293 consid. 3c; sentenza del TAF A-6508/2012 del 12 marzo 2014 consid. 1.2 con rinvii).

1.2.3 In concreto, oggetto del litigio sono le due decisioni di approvazione dei piani dell'UFT del 7 aprile 2016 (*prima decisione*) e del 18 maggio 2016 (*seconda decisione*) concernenti due elettrodotti preesistenti ubicati nel Cantone Ticino. Più nel dettaglio, la prima decisione – pronunciata dall'UFT nell'ambito di una procedura ordinaria – concerne la linea di trasporto

132 kV Giubiasco – Vezia, ossia la tratta tra il palo n. 82 e il palo n. 94, il cui tracciato attraversa l'attuale Comune di Monteceneri. Il progetto prevede la sostituzione dell'elettrodotto esistente e l'innalzamento della tensione di esercizio da 66 kV a 132 kV, senza modifica del tracciato. La seconda decisione – pronunciata dall'UFT nell'ambito di una procedura semplificata – riguarda invece la linea UL282/285 Giubiasco – Cadenazzo, per la quale è previsto il solo innalzamento della tensione di esercizio da 66 kV a 132 KV dei due circuiti che partono dalla centrale convertitrice di Giubiasco fino a Cadenazzo e del circuito Cadenazzo-Monteceneri (Bironico).

Come già rilevato con decisione incidentale del 19 ottobre 2016, lo scrivente Tribunale ribadisce che le tratte delle due linee elettriche in questione sono almeno in parte ubicate sul territorio comunale del ricorrente 1, ente pubblico, rispettivamente possono potenzialmente provocare immissioni importanti sul territorio comunale che toccano l'insieme o gran parte degli abitanti. Il ricorrente 1 risulta pertanto indubbiamente toccato dai due progetti in questione e ha un interesse degno di protezione a che le due decisioni impugnate vengano annullate (cfr. consid. 1.2.2 che precede). Analogo discorso vale altresì per la ricorrente 2, nella misura in cui trattasi di una parrocchia ubicata nel territorio del Comune di Monteceneri (ex Comune di Bironico), i cui membri – abitando verosimilmente in maggioranza in detto Comune – possono anch'essi potenzialmente percepire le immissioni dei due impianti elettrici ferroviari in questione (cfr. consid. 1.2.2 che precede). In tali circostanze, contrariamente a quanto sostenuto a più riprese dalle FFS (cfr. scritti 29 luglio 2016, 12 settembre 2016, 24 marzo 2017, ecc.), il fatto che una parte della linea elettrica oggetto della seconda decisione non sia ubicata sul territorio del Comune di Monteceneri, nulla muta a tale conclusione. Lo scrivente Tribunale non intravede infatti alcun valido motivo per ritenere i ricorrenti come non toccati dai due progetti in esame, sicché si deve ritenere che gli stessi adempiono i requisiti materiali dell'art. 48 cpv. 1 lett. b e c PA.

Poiché i ricorrenti hanno poi presentato opposizione nella procedura ordinaria relativa alla prima decisione, gli stessi adempiono pure il requisito formale dell'art. 48 cpv. 1 lett. a PA. Analogo discorso vale altresì per la seconda decisione, con le seguenti precisazioni: nell'ambito della procedura semplificata, l'UFT non ha ritenuto necessario indire una procedura d'opposizione, sicché i ricorrenti non sono stati consultati al riguardo. Orbene, non avendo potuto presentare opposizione al progetto, i ricorrenti sono stati privati della possibilità di partecipare alla procedura dinanzi all'UFT ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 lett. a PA. In tale particolare contesto, è

dunque a giusta ragione che i ricorrenti hanno impugnato direttamente la seconda decisione dinanzi al Tribunale (cfr. consid. 1.2.2 che precede).

Visto quanto precede, ai due ricorrenti va dunque riconosciuta la legittimazione ricorsuale per entrambe le decisioni impuginate.

1.3 Nella fattispecie, i ricorrenti hanno impugnato congiuntamente due decisioni d'approvazione dei piani dell'UFT dinanzi al Tribunale, e meglio: la decisione del 7 aprile 2016 con ricorso 11 maggio 2016, la decisione del 18 maggio 2016 con ricorso il 20 giugno 2016.

Dal loro esame, risulta chiaramente che gli stessi sono stati interposti tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA). In tale contesto la questione a sapere se la decisione d'approvazione dei piani del 20 giugno 2016 sia stata o meno validamente notificata alla ricorrente 2, rispettivamente se il termine di ricorso nei suoi confronti abbia già iniziato a decorrere, può rimanere qui aperta (cfr. ricorso 20 giugno 2016, punti n. 27-30). Tale censura verrà dunque esaminata dal Tribunale soltanto dal punto di vista della violazione del diritto di essere sentito del ricorrente 2 (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio).

Il loro esame rileva poi che il ricorso 11 maggio 2016 adempie di principio – ossia, salvo alcune censure sollevate soltanto in maniera del tutto generica e non circostanziata, che verranno evidenziate nel proseguo dal Tribunale (cfr. consid. 4.3.2 del presente giudizio) – alle esigenze di forma e di contenuto di cui all'art. 52 PA. Ciò non è tuttavia il caso del ricorso 20 giugno 2016. Se in detto ricorso i ricorrenti sollevano una puntuale violazione del loro diritto di essere sentiti, tuttavia per il resto essi rinviando in maniera del tutto generica ai gravami adottati nel ricorso 11 maggio 2016: essi ritengono l'innalzamento della tensione della linea elettrica « UL282/285 Giubiasco-Cadenazzo » non possibile senza misure costruttive e fuori norma, senza tuttavia apportarne la prova o circostanziare dette censure. Così facendo, i ricorrenti non adempiono al loro dovere di motivare il ricorso, ciò che ne rende difficile un esame puntuale da parte del Tribunale (cfr. in merito ai requisiti dell'art. 52 PA, sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 1.3.1). In tali circostanze, l'esame del Tribunale si concentrerà materialmente sui gravami sollevati nel ricorso 11 maggio 2016. I generici gravami sollevati nel ricorso 20 giugno 2016 sono irricevibili, sicché verranno esaminati soltanto per quanto possibile.

Su riserva di quanto precisato in merito al loro contenuto, i due ricorsi risultano ricevibili in ordine.

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, a condizione tuttavia che la decisione impugnata non sia stata emanata da un'autorità cantonale in veste di autorità di ricorso (cfr. art. 49 PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2^a ed. 2013, n. 2.149).

2.2 Nell'ambito di procedure d'approvazione di piani, il potere d'apprezzamento dell'autorità di prima istanza è ampio, segnatamente per quanto riguarda questioni tecniche per le quali dispone delle necessarie conoscenze (cfr. DTF 135 II 296 consid. 4.4.3; sentenza del TAF A-523/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 4; BENJAMIN SCHINDLER in: Auer/Müller/Schindler [ed.], *Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren*, 2008 [di seguito: *Kommentar VwVG*], n. 9 ad art. 49 PA). In tali circostanze, lo scrivente Tribunale non sostituisce senza necessità il proprio potere d'apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, per quanto attiene alle questioni tecniche (cfr. sentenza del TAF A-3713/2008 del 15 giugno 2011 consid. 4).

Analogo discorso vale altresì per quanto attiene al potere d'apprezzamento delle autorità specializzate intervenute nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani in oggetto. Il pieno potere d'esame non implica, quindi, che lo scrivente Tribunale sostituisca il proprio apprezzamento a quello delle autorità specializzate di prima istanza allorquando – come *in casu* – si tratta d'apprezzare questioni che richiedono specifiche conoscenze (cfr. sentenza del TAF A-194/2008 del 14 dicembre 2011 consid. 3 con rinvii). Va inoltre considerato che, quale autorità giudiziaria, lo scrivente Tribunale non è un'autorità di pianificazione (cfr. DTF 129 II 331 consid. 3.2) né tantomeno autorità di vigilanza in materia ambientale. Ne discende che complementi di prova, quali perizie, devono essere ordinati o valutati solo eccezionalmente, quando tali mezzi di prova sono veramente necessari ad una corretta applicazione della legge (cfr. sentenza del TAF A-194/2008 del 14 dicembre 2011 consid. 3 con rinvii).

2.3 Considerato quanto precede e conformemente all'art. 62 PA, lo scrivente Tribunale non è legato né alle conclusioni né alle argomentazioni delle parti o dell'autorità di prima istanza, secondo il principio *iura novit curia*. L'atto impugnato viene tuttavia esaminato soltanto nel quadro dei gravami adottati e l'esame del diritto non viene esteso nella misura in cui i motivi avanzati o l'incarto non contengano indizi propri ad incitare il

Tribunale statuente a procedere in questo senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTAF 2007/27 consid. 3.3; sentenza del TAF A-1851/2006 del 18 ottobre 2010 consid. 1.3; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3^a ed. 2011, pag. 300 segg.).

3.

Innanzitutto i ricorrenti sollevano varie violazioni del loro diritto di essere sentiti in relazione ad entrambe le decisioni impugnate.

3.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7). Tale doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente dall'autorità di ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 I 49 consid. 1).

Detto diritto, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi confronti (cfr. artt. 29 e 30 PA), il diritto di prendere visione dell'incarto (cfr. art. 26 PA), la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. artt. 18 e 29 PA), nonché di ottenere una decisione motivata (cfr. art. 35 PA; DTF 142 III 48 consid. 4.1.1 con rinvii; 135 II 286 consid. 5.1 con rinvii; sentenze del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; 8C_321/2009 del 9 settembre 2009; sentenze del TAF A-5508/2015 del 10 maggio 2017 consid. 2.3.1; A-7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1528 segg.). Tale garanzia non serve solo a chiarire i fatti, bensì rappresenta anche un diritto individuale di partecipare alla pronuncia di una decisione mirata sulla persona in quanto tale. Il diritto di essere sentito è quindi da un lato, il mezzo d'istruzione della causa, dall'altro un diritto della parte di partecipare all'emanazione della decisione che concerne la sua situazione giuridica. Garantisce l'equità del procedimento (cfr. ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, n. 483 seg. con rinvii).

A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati adottati in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore (cfr. sentenza

del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.5 con rinvii).

3.2 In rapporto alla prima decisione d'approvazione dei piani del 7 aprile 2016, i ricorrenti ritengono che l'UFT non si sia a torto pronunciata su tutte le censure da loro sollevate con opposizione 4 ottobre 2010, sicché la decisione sarebbe carente dal profilo della motivazione. L'UFT si sarebbe infatti limitato a verificare la questione dell'interramento della linea (cfr. ricorso 11 maggio 2016, introduzione e punti n. 6 segg.; osservazioni 13 marzo 2017 allo scritto 27 giugno 2016 dell'UFT, punti n. 13 segg.). Essi ritengono inoltre di non aver avuto accesso a tutti gli atti dell'incarto, nella misura in cui la decisione impugnata citerebbe dei documenti da essi mai esaminati. Essi hanno pertanto postulato di poterli esaminare in sede ricorsuale, prendendo posizione al riguardo (cfr. ricorso 11 maggio 2016, introduzione e punti n. 99 segg.).

3.2.1 Per quanto concerne l'asserita carenza di motivazione (in rapporto alla motivazione sufficiente, cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-2078/2016 del 1° novembre 2016 consid. 3.2 con rinvii), lo scrivente Tribunale rileva quanto segue. In concreto, l'UFT si è pronunciato sul progetto in oggetto la prima volta con decisione parziale del 23 agosto 2013 – decisione nel frattempo cresciuta in giudicato – e la seconda volta con decisione del 7 aprile 2016, oggetto del ricorso 11 maggio 2016. Come verrà in seguito precisato dal Tribunale (cfr. consid. 4, 5, e 7 del presente giudizio), se è vero che nella seconda decisione l'UFT si è principalmente concentrato sulla questione dell'eventuale interrimento dell'elettrodotto, vero è anche che nella stessa ha trattato le censure sollevate dai ricorrenti, per quanto pertinenti e non ancora evase con la prima decisione. In effetti, nella prima decisione l'UFT ha già avuto modo di esaminare in dettaglio il progetto, in particolare la sua compatibilità dal profilo pianificatorio, ambientale e paesaggistico, così come peraltro richiesto dai ricorrenti. In tali circostanze, la decisione impugnata risulta sufficientemente motivata, sicché non è ravvisabile alcuna violazione del loro diritto di essere sentiti. Anche ad avere ancora dubbi al riguardo, ogni carenza nella motivazione andrebbe comunque considerata come sanata in sede ricorsuale: con risposta 29 giugno 2016, l'UFT si è infatti pronunciato espressamente sulle singole censure sollevate dai ricorrenti, i quali a loro volta hanno avuto l'occasione di esprimersi a più riprese al riguardo. Detta censura va dunque respinta.

3.2.2 Circa il mancato accesso agli atti dell'incarto (in rapporto al diritto di accesso agli atti dell'incarto, cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-2878/2013 del 21 novembre 2013 del consid. 3.2.1 con rinvii), lo scrivente Tribunale non può che constatare come detta censura sia stata espressa dai ricorrenti in maniera generica, senza indicazione precisa degli atti che gli stessi non avrebbero potuto esaminare, in completo contrasto con quanto richiesto dall'art. 52 PA. In tali circostanze, per il Tribunale risulta impossibile verificare il ben fondato della loro censura, lo stesso non potendo determinare gli atti in questione. Senonché, detta questione può comunque qui rimanere aperta, nella misura in cui ogni eventuale violazione del loro diritto di essere sentiti è stata sanata in sede ricorsuale. In tale contesto, i ricorrenti hanno infatti avuto l'accesso completo all'incarto, come pure la possibilità di esprimersi al riguardo a più riprese. Anche detta censura va pertanto qui respinta.

3.3 In rapporto alla seconda decisione d'approvazione dei piani del 18 maggio 2016, i ricorrenti ritengono che l'UFT abbia violato il loro diritto di essere sentiti, in quanto non solo non gli avrebbe intimato i piani oggetto di approvazione, ma neppure li avrebbe consultati prima di emanare la predetta decisione, poi notificata in copia unicamente al ricorrente 1, ma non alla ricorrente 2. I ricorrenti chiedono formalmente di poter accedere all'incarto in sede ricorsuale, con assegnazione di un termine per completare il loro gravame (cfr. ricorso 20 giugno 2016, punti n. 4-5 e 7 segg.).

Al riguardo lo scrivente Tribunale rileva quanto segue. Come visto, la decisione d'approvazione dei piani del 18 maggio 2016 è stata emanata nell'ambito di una procedura semplificata ai sensi dell'art. 18*i* Lferr, nella misura in cui il progetto prevede unicamente l'innalzamento della tensione da 66 kV a 132 kV, senza alcuna misura costruttiva o modifica dell'attuale tracciato dell'elettrodotto. Con risposta 28 luglio 2015, l'UFT ha precisato che originariamente la linea approvata allora nel 1984 era già stata predisposta per l'innalzamento della tensione a 132 kV, così come risultante dall'atto n. 2 prodotto in allegato. In tale particolare contesto, l'UFT non ha pertanto ritenuto utile indire una procedura d'opposizione, né chiedere un parere al Cantone e ai Comuni interessati. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, tale modo di procedere appare conforme all'art. 18*i* Lferr (cfr. consid. 1.2.2 del presente giudizio), sicché non è ravvisabile alcuna violazione del loro diritto di essere sentiti. Come visto, i Comuni preservano i loro interessi – qualora l'occasione di inoltrare opposizione non sia stata loro concessa – impugnando direttamente la decisione di approvazione dei piani. È poi nel contesto della procedura di ricorso che gli stessi possono ottenere accesso agli atti dell'incarto, non

notificatogli in precedenza. Non essendo parti alla procedura semplificata, ai Comuni territorialmente interessati dal progetto in esame la relativa decisione d'approvazione viene notificata soltanto per conoscenza. In tali circostanze, il fatto che la decisione impugnata sia stata notificata per conoscenza solo al ricorrente 1 – quale Comune territorialmente interessato dalla linea elettrica in questione – non ha nulla di sorprendente. Certo è, in ogni caso, che detta evenienza non ha impedito ad entrambi i ricorrenti di impugnare tempestivamente la decisione dinanzi al Tribunale. Ciò sancito, anche ad avere ancora dubbi al riguardo, nella misura in cui i ricorrenti hanno avuto accesso all'incarto nonché l'occasione di contestare il progetto in questione nell'ambito della presente procedura di ricorso, ogni eventuale violazione del loro diritto di essere sentiti va considerata come sanata. Tale censura va pertanto qui respinta.

3.4 In rapporto alla prima decisione d'approvazione dei piani del 7 aprile 2016, i ricorrenti hanno altresì postulato la traduzione in lingua italiana del rapporto sulla risonanza a cura della controparte denominato « *Resonanzproblematik im SBB Energienetz* » stato 24 settembre 2012 e della perizia a cura dell'Università Tecnica di Graz denominata « *Gutachten über Resonanzproblematik im Übertragungsnetz der SBB* » del 5 dicembre 2013, entrambi redatti in lingua tedesca, rispettivamente la loro esclusione dagli atti dell'incarto (cfr. ricorso dell'11 maggio 2016, punti n. 151-155). Su detta questione, il Tribunale si è già pronunciato con decisione incidentale del 27 ottobre 2016, ove ha respinto la richiesta, in quanto nell'ambito del diritto amministrativo non sussiste alcun diritto alla traduzione di un atto, allorquando lo stesso è redatto in una lingua nazionale. In tali circostanze la censura va considerata come già evasa, sicché non vi è luogo di attardarsi ulteriormente al riguardo.

3.5 Sempre in rapporto alla prima decisione d'approvazione dei piani del 7 aprile 2016, da ultimo i ricorrenti hanno postulato la produzione della direttiva dell'UFT relativa all'art. 3 dell'ordinanza del 2 febbraio 2010 sulla procedura di approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF, RS 742.142.1) in vigore al momento della pubblicazione della domanda d'approvazione dei piani, la stessa essendo solo reperibile nella sua versione valida da luglio 2013 (cfr. ricorso 11 maggio 2016, punto n. 170). Poiché, con risposta 29 giugno 2016, l'UFT ha dato seguito a detta richiesta e i ricorrenti hanno ancora avuto modo di esprimersi al riguardo, detta censura va qui considerata come evasa ed ogni eventuale violazione del loro diritto di essere sentiti come sanata.

4.

Contro la decisione d'approvazione dei piani del 7 aprile 2016, i ricorrenti sollevano varie eccezioni d'ordine in rapporto alla procedura d'approvazione dei piani, in quanto ritengono che le FFS non avrebbero ossequiato l'obbligo di provvedere agli atti preparatori, quali il corretto picchettamento (cfr. consid. 4.2 che segue) e la produzione di una documentazione completa con la domanda di approvazione dei piani (cfr. consid. 4.3 che segue). Prima di pronunciarsi al riguardo, il Tribunale richiamerà i principi qui applicabili (cfr. consid. 4.1 che segue).

4.1

4.1.1 In virtù dei principi di coordinamento istituiti con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2000 della legge federale del 18 giugno 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (LCoord, RU 1999 3071), l'autorità d'approvazione dei piani, in qualità di autorità unica, controlla il rispetto della legislazione federale pertinente nel suo insieme, mediante in particolare la consultazione delle autorità specializzate normalmente competenti per applicare le legislazioni particolari – e numerose – che possono essere applicabili ai progetti d'infrastrutture. Essa decide non solo sulla compatibilità del progetto alla legislazione federale, ma pure sull'espropriazione. Per contro, la determinazione dell'indennità per espropriazione formale spetta alla Commissione federale di stima del circondario competente (cfr. Messaggio del 25 febbraio 1998 concernente la legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in: FF 1998 II 2029, 2038 [di seguito: Messaggio LCoord]; cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-3197/2014 del 22 febbraio 2016 consid. 3.1 con rinvii).

4.1.2 Per quanto attiene alle costruzioni e gli impianti, compresi quelli elettrici a corrente forte e a corrente debole, destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all'esercizio di una ferrovia – ossia gli impianti ferroviari – la procedura di approvazione dei piani è retta dagli artt. 18 segg. Lferr, dall'OPAPIF e, in subordine, dalla legge federale del 20 giugno 1930 sulla espropriazione (LEspr, RS 711; cfr. art. 18a Lferr; art. 1 OPAPIF; art. 6 cpv. 1 dell'ordinanza del 23 novembre 1983 sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Oferr, RS 742.141.1). La decisione d'approvazione dei piani compete all'UFT, il quale decide simultaneamente circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione e dunque anche sull'entità dell'espropriazione (cfr. art. 18 cpv. 2 e 3 Lferr, art. 18h Lferr).

In quanto tale, una decisione d'approvazione dei piani approva, nel suo dispositivo, i piani che raffigurano il progetto oggetto della decisione e che

dapprima sono stati sottoposti all'esposizione pubblica, accompagnati dei documenti che devono consentire il controllo dei vari punti elencati all'art. 6 cpv. 2 Oferr e all'art. 3 OPAPIF. Dal profilo tecnico, in presenza di un impianto ferroviario, l'UFT esamina se le disposizioni della legislazione sulle ferrovie e sull'elettricità sono adempite, in particolare le disposizioni d'esecuzione del 15 dicembre 1983 dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr, RS 742.141.11). Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale (cfr. art. 18 cpv. 3 Lferr). Non è tuttavia necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti dell'impresa ferroviaria (cfr. art. 18 cpv. 4 Lferr). In definitiva, l'approvazione dei piani chiude la procedura e riveste valore di licenza di costruzione (cfr. art. 6 cpv. 5 Oferr).

4.1.3 Di regola, l'approvazione dei piani relativi a degli impianti ferroviari comporta una procedura ordinaria ai sensi degli artt. 18a – art. 18h Lferr. Nel caso particolare di progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili (cfr. art. 18i cpv. 1 lett. a Lferr), di impianti ferroviari la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente (cfr. art. 18i cpv. 1 lett. b Lferr) o di impianti ferroviari che sono rimossi entro tre anni al più tardi (cfr. art. 18i cpv. 1 lett. c Lferr), si applica invece la procedura semplificata prevista all'art. 18i Lferr.

4.1.4 Come già precisato (cfr. consid. 1.2.2 del presente giudizio), nell'ambito della procedura ordinaria di approvazione dei piani d'impianti ferroviari ex art. 18 segg. Lferr, sia i Comuni che i privati salvaguardano i loro interessi mediante opposizione (cfr. art. 18f cpv. 1 e 3 Lferr). Nell'ambito invece della procedura semplificata ex art. 18i Lferr, l'autorità d'approvazione indice una procedura d'opposizione per quanto necessario. In tale particolare contesto, i Cantoni e Comuni vengono consultati alla stregua delle autorità specializzate, soltanto se l'autorità d'approvazione lo reputa necessario (cfr. art. 18i cpv. 3 Lferr).

4.1.5 Giusta l'art. 18c cpv. 1 Lferr, prima del deposito pubblico della domanda, l'impresa di costruzioni deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l'indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l'opera progettata. In virtù dell'art. 4 OPAPIF, le seguenti prescrizioni si applicano al picchettamento di cui all'art. 18c cpv. 1 Lferr: (lett. a) le delimitazioni delle proprietà fondiarie da

acquisire nonché tutte le superfici ad esse appartenenti necessarie ai fini delle misure di sostituzione ecologiche devono apparire chiaramente; (lett. b) i bordi esterni degli edifici e delle opere di costruzione che fanno parte dell'impianto, eccettuati i supporti delle linee a grande portata e di alta tensione, devono essere contrassegnati mediante profili; (lett. c) qualora sia necessario procedere a un dissodamento del terreno, si devono indicare le superfici interessate e gli alberi che devono essere asportati.

4.1.6 Giusta l'art. 3 cpv. 1 OPAPIF, la domanda d'approvazione dei piani deve contenere tutti i dati necessari alla valutazione del progetto, ossia i documenti precisati al suo cpv. 2. Per quanto concerne gli impianti elettrici – quali impianti ferroviari – il punto n. 54 della direttiva dell'UFT relativa all'art. 3 dell'OPAPIF del 1° marzo 2000, Requisiti per le domande d'approvazione dei piani (di seguito: Dir. OPAPIF), nel suo stato in vigore al momento dell'approvazione dei piani pronunciata con decisione 7 aprile 2016 (cfr. doc. C prodotto dall'UFT con risposta 29 giugno 2016), precisa il contenuto dei documenti necessari all'approvazione dei piani. Detta versione della Dir. OPAPIF non contiene tuttavia alcuna disposizione circa il picchettamento, sicché determinanti al riguardo sono in concreto l'art. 18c cpv. 1 Lferr e l'art. 4 OPAPIF.

4.2

4.2.1 I ricorrenti ritengono innanzitutto che le FFS non avrebbero ottemperato al loro dovere di procedere al corretto picchettamento del progetto, atto preparatorio irrinunciabile della procedura d'approvazione dei piani, violando in tal modo l'art. 18c cpv. 1 Lferr, l'art. 3 cpv. 1 OPAPIF e l'art. 4 OPAPIF. A loro avviso, le planimetrie e il piano di situazione non sarebbero sufficienti per soddisfare l'esigenza di picchettamento medesimo, così come invece ritenuto dalle FFS con domanda di approvazione dei piani del 14 giugno 2010 (cfr. atto n. 1 dell'inc. UFT). Dai documenti prodotti dalle FFS – segnatamente l'allegato dei piani n. 35 « Caratteristiche dell'elettrodotta », ove sono raffigurati i nuovi pali attuali e quelli futuri – non si potrebbe desumere con sufficienza chiarezza né la differenza tra i pali attuali e quelli futuri, né l'impatto dell'inserimento degli stessi nel tessuto urbano del Comune di Monteceneri. I paletti seminasposti posati dalle FFS prima della pubblicazione dei piani non permettono in ogni caso di ritenere il picchettamento come avvenuto correttamente. Gli inserimenti fotografici/fotomontaggi prodotti dalle FFS solo durante l'udienza di conciliazione del 21 marzo 2012 non concernerebbero le zone più toccate dal progetto, bensì unicamente parti meno toccate: detti allegati non permetterebbero dunque di farsi un'idea dell'impatto visivo della nuova linea elettrica. Il fatto poi che si tratta di un potenziamento della linea non giustificerebbe di

prescindere dal picchettamento. Mancherebbe dunque un qualsiasi documento permettente di farsi un'idea circa la reale portata del progetto, sicché la decisione impugnata andrebbe annullata e gli atti rinviati alle FFS affinché le stesse completino la documentazione prima di procedere ad una nuova pubblicazione (cfr. ricorso 11 maggio 2016, punti n. 156-169).

4.2.2 Al riguardo, nella decisione d'approvazione dei piani del 7 aprile 2016 l'UFT ha constatato come le FFS hanno provveduto a eseguire il picchettamento prima della pubblicazione del progetto conformemente all'art. 18c Lferr, allegando al progetto la documentazione richiesta dalla Dir. OPAPIF (cfr. decisione impugnata del 7 aprile 2016, consid. 4.1, punto n. 8). Con risposta 29 giugno 2016, l'UFT ha ribadito che al momento del deposito della domanda di approvazione la Dir. OPAPIF non faceva ancora riferimento al picchettamento, sicché determinanti erano l'art. 18c cpv. 1 Lferr e l'art. 4 OPAPIF, rispettati al momento della pubblicazione. Circa il picchettamento eseguito dalle FFS, l'UFT ha precisato che, secondo la prassi, « [...] *per ragioni di sicurezza il picchettamento delle linee di trasporto ad alta tensione non può venir eseguito con classici pali in legno che mostrano le effettive altezze del futuro elettrodotto (rischi di collisioni con l'alta tensione. Nella fattispecie si evince dal concetto di picchettamento (pag. 30, cifra 14 del rapporto tecnico e di sicurezza) che per il centro dei pali del futuro elettrodotto è previsto un picchetto con testa pitturata di rosso e di un paletto munito del numero del sostegno e dell'indicazione del palo [...]* » (cfr. risposta 29 giugno 2016, punti n. 3.1 e 5).

4.2.3 Dal canto suo, il Tribunale non può che condividere quanto già sancito dall'UFT: nella misura in cui si tratta del progetto di una linea ad alta tensione, non vi è chi non veda come un classico picchettamento – ad esempio come nel caso della costruzione di un edificio – non possa essere richiesto, lo stesso non essendo appropriato per ragioni di sicurezza. Ciò premesso, nella misura in cui l'UFT ha già avuto modo di constatare il corretto picchettamento da parte delle FFS prima della pubblicazione, il Tribunale non intravede alcun valido motivo per ritenere il contrario (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio).

Inoltre, se è vero che il picchettamento deve permettere agli interessati di farsi un'idea della portata del progetto, vero è anche che detta portata può altresì risultare dai documenti allegati alla domanda di approvazione dei piani, come nel caso che qui ci occupa. Non va infatti dimenticato che è l'insieme degli atti allegati alla domanda d'approvazione a dover permettere la valutazione del progetto (cfr. art. 3 cpv. 1 OPAPIF). Come giustamente rilevato dall'UFT, al punto n. 14 del rapporto tecnico e di

sicurezza (cfr. atto n. 2 dell'incarto ISP n. 1118450 / LT 132 kV Giubiasco-Vezia delle FFS del 10 giugno 2010, allegato alla domanda d'approvazione dei piani del 14 giugno 2010 [di seguito: inc. ISP], scatola 1/2) viene espressamente indicato il concetto di picchettamento applicato nel caso specifico. Al punto n. 19 di detto documento sono peraltro precisate le distanze minime da rispettare dai vari fabbricati. Dalla tabella riassuntiva con numero di pali e altezza fuori terra (cfr. atto n. 4d dell'inc. ISP, scatola 1/2), come pure dalle varie planimetrie risulta poi in che misura la linea elettrica esistente verrà modificata (cfr. in particolare, per quanto concerne l'ex Comune di Bironico, atti n. 6, 16, 28, 35 dell'inc. ISP, scatola 1/2), tant'è che gli stessi ricorrenti ne hanno contestato – puntualmente e senza apparenti problemi – la posizione, l'altezza e l'ubicazione nei pressi della chiesa e della scuola del Comune di Monteceneri (ex Comune di Bironico; cfr. ricorso 11 maggio 2016, in particolare punti n. 37 segg. e n. 183-195).

Ciò precisato, resta il fatto che le FFS hanno provveduto al corretto picchettamento in ossequio a quanto disposto dall'art. 18c cpv. 1 Lferr, in combinato disposto con l'art. 4 OPAPIF, sicché non può loro essere mosso alcun rimprovero al riguardo. La censura dei ricorrenti va pertanto respinta.

4.3

4.3.1 I ricorrenti sollevano in seguito l'assenza di documenti attestanti che il progetto è compatibile con le vigenti norme pianificatorie e di protezione della natura e del paesaggio, in violazione dell'art. 18b Lferr, motivo per cui detta decisione andrebbe annullata e gli atti rinviati alle FFS per completamento. Dagli atti dell'incarto risulterebbe in ogni caso chiaramente una violazione delle pertinenti norme pianificatorie e delle Norme di attuazione del piano regolatore (di seguito: NAPR) del Comune di Bironico, in particolare di quelle sull'altezza massima degli edifici, nella misura in cui i futuri pali dell'alta tensione sarebbero più alti dell'altezza massima consentita (cfr. ricorso 11 maggio 2016, punti n. 183-195).

4.3.2 In proposito, il Tribunale rileva quanto segue. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, dall'esame degli atti dell'incarto risulta chiaramente che l'UFT ha valutato attentamente il progetto sia dal punto di vista pianificatorio, che dal punto di vista della protezione del paesaggio e dell'ambiente. Come precisato dall'UFT nella sua risposta del 29 giugno 2016, nell'ambito della procedura che ha condotto alla decisione parziale di approvazione dei piani del 23 agosto 2013, detta autorità si è infatti sincerata della compatibilità del progetto consultando le competenti autorità specializzate – ossia l'Ufficio federale dell'ambiente (di seguito: UFAM) e l'Ufficio federale della cultura (UFC) – e le competenti autorità

cantionali del Cantone Ticino, le quali si sono espresse tutte a favore del progetto (cfr. docc. D, E e F prodotti dall'UFT con risposta del 29 giugno 2016; citata decisione del 23 agosto 2013, consid. 4 segg.). Tale evenienza è stata espressamente richiamata anche nella decisione d'approvazione dei piani del 7 aprile 2016, ove l'UFT ha precisato di aver consultato tra l'altro anche l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (di seguito: ARE), l'Ispettorato federale degli oleo – e gasdotti (di seguito: IFO), l'Ufficio federale delle strade (di seguito: USTRA), l'Ufficio federale dell'aviazione civile e armasuisse (cfr. citata decisione del 7 aprile 2016, consid. 3.2 e 3.3).

Circa la violazione del diritto cantonale asserita dai ricorrenti, lo scrivente Tribunale ricorda che determinante per i progetti di portata nazionale – come nel caso concreto – è la legislazione federale (cfr. art. 18 cpv. 2 Lferr). Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti dell'impresa ferroviaria (cfr. art. 18 cpv. 3 Lferr). Orbene, nel caso specifico il Cantone Ticino nel proprio avviso del 5 ottobre 2010 non ha sollevato alcuna obiezione circa una qualsiasi violazione delle norme cantonali, rispettivamente un'incompatibilità con il pertinente piano regolatore (cfr. doc. F prodotto dall'UFT con risposta del 29 giugno 2016), sicché non vi è luogo di dare adito alla censura dei ricorrenti. Peraltro, le NAPR a cui si appellano i ricorrenti sono delle norme comunali che concernono l'altezza degli edifici in generale applicabili al Comune di Monteceneri (ex Comune di Bironico); tali norme non si applicano tuttavia agli impianti ferroviari, loro sottoposti alle prescrizioni della legislazione federale.

Circa la violazione di non meglio precisate norme pianificatorie e relative alla protezione dell'ambiente e della natura, alla stregua dell'UFT (cfr. risposta del 29 giugno 2016, punto n. 3.2), lo scrivente Tribunale non può che constatare come detta censura sia stata formulata in maniera del tutto generica dai ricorrenti. Così facendo, i ricorrenti non hanno ottemperato al loro dovere di motivare ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 PA, sicché l'esame della loro censura risulta difficile, se non addirittura impossibile. Tale censura appare dunque qui irricevibile (cfr. parimenti consid. 1.3 del presente giudizio).

In tali circostanze, il Tribunale non intravede alcun valido motivo per ritenere l'esame eseguito dall'autorità inferiore come incompleto, sicché non vi è luogo di rinviare gli atti a quest'ultima. La censura dei ricorrenti – per quanto ricevibile – va pertanto respinta.

5.

Contro la decisione d'approvazione dei piani del 7 aprile 2016, i ricorrenti sollevano inoltre varie censure in rapporto al piano settoriale. Prima di entrare nel loro merito (cfr. consid. 5.2 e 5.3 che seguono), lo scrivente Tribunale richiamerà pertanto i principi applicabili in materia di piani settoriali (cfr. consid. 5.1 che segue).

5.1

5.1.1 Giusta l'art. 13 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700), la Confederazione elabora i fondamenti per poter adempiere i suoi compiti d'incidenza territoriale; essa definisce le concezioni e i piani settoriali necessari e li coordina tra di loro. Conformemente agli artt. 14 segg. dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT, RS 700.1), i piani settoriali devono definire come la Confederazione intende fare uso del suo apprezzamento in materia di pianificazione, segnatamente quali sono gli obiettivi specifici che persegue e come intende coordinarli e conciliarli con gli obiettivi dell'ordinamento del territorio e secondo quali priorità, in che modo e con quali mezzi vanno attuati i compiti della Confederazione a livello territoriale. L'art. 15 OPT definisce le esigenze formali e materiali di un piano settoriale (cfr. sentenza del TAF A-3283/2012 e A-3441/2012 del 17 dicembre 2015 consid. 4.3.1).

I piani settoriali della Confederazione sono elaborati in stretta collaborazione con i Cantoni, i Comuni e con la partecipazione della popolazione (cfr. art. 4 cpv. 2 LPT; artt. 17 – 19 OPT); questa procedura di consultazione non comporta tuttavia alcun rimedio giuridico contro il piano settoriale (cfr. sentenza del TF 1A.64/2003 dell'8 luglio 2003 consid. 6.1.3): il piano settoriale – quale strumento di pianificazione della Confederazione – è infatti giuridicamente vincolante unicamente per le autorità, gli organismi e le persone di diritto pubblico o privato che non appartengono all'Amministrazione federale sempreché siano affidati loro compiti pubblici (cfr. art. 22 LPT; art. 22 OPT). I privati toccati da una decisione di esecuzione di un piano settoriale adottato dal Consiglio federale (cfr. art. 21 cpv. 1 OPT) non possono pertanto che impugnare la predetta decisione, ma non il piano settoriale in quanto tale (cfr. DTF 139 II 499 consid. 4.1; sentenze del TF 1E.8/2006 del 18 ottobre 2006 consid. 5.1; 1A.64/2003 dell'8 luglio 2003 consid. 6.1.3; A1.226/2002 dell'8 aprile 2003 consid. 4.1; [tra le tante] sentenze del TAF A-3283/2012 e A-3441/2012 del 17 dicembre 2015 consid. 4.3.1; A-5374/2010 del 15 agosto 2012 consid. 8.7; A-2081/2006 del 17 dicembre 2007 consid. 6.2.2; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE

GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, pag. 96 segg.).

5.1.2 Giusta l'art. 18 cpv. 5 Lferr, per l'approvazione dei piani di progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di principio un piano settoriale secondo la LPT. Per gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole, tale esigenza è prevista in maniera analoga dall'art. 16 cpv. 5 della legge federale del 24 giugno 1902 per quanto concerne concernente gli (LIE, RS 734.0).

L'espressione « di principio » contenuta nell'art. 18 cpv. 5 Lferr, rispettivamente l'espressione « di regola » contenuta nell'art. 16 cpv. 5 LIE, è stata volutamente aggiunta dal legislatore nell'ambito del coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani per segnalare l'esistenza di deroghe all'esigenza del piano settoriale: « [...] *per esempio quando appare oggettivamente irragionevole eseguire un piano settoriale per un singolo progetto. In questo caso, l'adeguamento del progetto in base alle esigenze della pianificazione del territorio va esaminato nel quadro della procedura di approvazione dei piani, conformemente alla LPT. Se un piano settoriale dev'essere modificato per un determinato progetto, la procedura richiesta può ovviamente svolgersi parallelamente a quella d'approvazione dei piani [...]* » (cfr. Messaggio LCoord, FF 1998 II 2029, 2056; cfr. sentenza del TAF A-5374/2010 del 15 agosto 2012 consid. 8.6.2).

5.1.3 Per quanto concerne le linee elettriche, di principio determinante è il Piano settoriale degli Elettrodotti (di seguito: PSE), strumento sovraordinato di pianificazione e di coordinamento della Confederazione per il potenziamento e la nuova costruzione di linee ad alta tensione destinate all'approvvigionamento elettrico generale (campo di tensione compreso tra 220 e 380 kV) e all'approvvigionamento di corrente di trazione (132 kV). Responsabile del PSE è l'Ufficio federale dell'energia (di seguito: UFE), in collaborazione con l'ARE (cfr. < www.bfe.admin.ch > Temi > Approvvigionamento elettrico > Reti elettriche > Piano settoriale Elettrodotti > Volume principale e volume complementare > Piano settoriale elettrodotti (PSE) nella sua versione del 12 aprile 2001, punto n. 1.1.4, consultato il 22.05.2017).

Giusta l'art. 1a cpv. 4 dell'ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE, RS 734.25), la decisione circa la necessità di una procedura del piano settoriale compete all'UFE, previa consultazione dei servizi specializzati della Confederazione e dei Cantoni interessati competenti in materia. Le situazioni nelle quali è

di principio possibile rinunciare alla procedura del piano settoriale sono elencate all'art. 1a cpv. 2 (*nuove linee*) e cpv. 3 (*linee esistenti*) OPIE. Detta norma – contenuta in un'ordinanza di esecuzione che, come tale, non può restringere l'applicazione dell'art. 16 cpv. 5 LIE – non ha tuttavia carattere limitativo, sicché deroghe alla procedura di piano settoriale in altre situazioni analoghe risultano possibili. Detto in altri termini, la rinuncia al piano settoriale non richiede l'adempimento di tutti i criteri elencati all'art. 1a cpv. 2 e cpv. 3 OPIE. Tale evenienza trova peraltro conferma al punto n. 3.2.3.3 dell'attuale PSE nella sua versione modificata il 6 marzo 2009 dal Consiglio federale (cfr. < www.bfe.admin.ch > Temi > Approvvigionamento elettrico > Reti elettriche > Piano settoriale Elettrodotti > Adeguamento piano settoriale 6 marzo 2009: reti strategiche > Piano settoriale elettrodotti (PSE), consultato il 22.05.2017; doc. 7 dei ricorrenti), secondo cui per la sostituzione e l'ampliamento di una linea elettrica non è « [...] possibile fissare criteri astratti di ordine generale per la decisione sull'obbligo del PSE. Per poter prendere questa decisione, ogni singolo progetto deve essere valutato caso per caso [...] ». In summa, la decisione circa l'esigenza o meno di un piano settoriale va pertanto presa tenuto conto delle circostanze concrete del progetto di linea elettrica in esame (cfr. sentenza del TAF A-5374/2010 del 15 agosto 2012 consid. 8.6.3).

5.1.4 Per quanto concerne gli impianti ferroviari, determinante è invece il Piano settoriale dei trasporti, Parte infrastruttura ferroviaria (di seguito: SIS), il quale definisce le linee direttrici per il coordinamento in seno all'intero sistema dei trasporti (strada, ferrovia, aviazione, navigazione) da un lato e con lo sviluppo territoriale dall'altro, dando particolare rilievo agli aspetti territoriali. Il SIS prevede una parte programmatica, messa in vigore dal Consiglio federale il 26 aprile 2006, e le parti attuative per i vari vettori di trasporto (cfr. < <https://www.bav.admin.ch/bav/it/home.html> > Temi A-Z > indice alfabetico dei temi > coordinamento territoriale > Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura ferroviaria [SIS], nella sua versione aggiornata al 15 dicembre 2015, punto n. 1.1, consultato il 22.05.2017). La parte attuativa del SIS prende in esame esclusivamente le infrastrutture adibite al traffico ferroviario che rientrano nell'ambito di competenza della Confederazione. Ha per oggetto la pianificazione, la costruzione, la gestione e l'utilizzazione delle infrastrutture ferroviarie d'importanza nazionale e che sono rilevanti per il SIS, in particolare le linee di trasporto per l'approvvigionamento elettrico della rete ferroviaria e le sottostazioni necessarie per la messa in esercizio di importanti ampliamenti dell'infrastruttura che sono rilevanti per il SIS (cfr. citato SIS, punto n. 1.2).

Per le linee di trasporto (linee elettriche), nella nota a pie di pagina n. 3, il SIS precisa quanto segue:

« [...] Nel quadro degli adeguamenti dell'OPIE del dicembre 2013 è stato abrogato l'obbligo di coordinare le linee di trasporto a 132 kV delle FFS nell'ambito del PSE. Infatti la loro incidenza sul territorio e l'ambiente è notevolmente inferiore rispetto a quella dei progetti del livello di rete 1 nella rete di trasporto a 50 Hz, che sottostanno tuttora al PSE. La valutazione se in casi particolari una linea di trasporto a 132 kV delle FFS possa risultare comunque rilevante per il Piano settoriale avviene ora nell'ambito del SIS. La rilevanza per il Piano settoriale è esaminata se una linea di trasporto può avere una notevole incidenza su territorio e ambiente (cfr. Direttiva concernente l'esame della rilevanza dei progetti di costruzione ferroviari per il Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura ferroviaria). Le linee gestite in comune con quelle del livello di rete 1 e le procedure relative alle linee a 132 kV delle FFS sottoposte al PSE che erano già in corso, restano oggetto del PSE [...] ».

Per i progetti di rilevanza del SIS, l'esigenza di un piano settoriale viene determinata dall'UFT in base al criterio « della notevole incidenza », sulla base della direttiva del 12 novembre 2012 concernente l'esame della rilevanza dei progetti di costruzione ferroviari per il Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura ferroviaria (cfr. < www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Direttive > Esame della rilevanza dei progetti di costruzione ferroviari per il Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura ferroviaria, consultato il 22.05.2017). Benché di fatto detta direttiva non abbia carattere di una legge o di un'ordinanza, la stessa costituisce uno strumento inteso a garantire l'uniformità di esame e di valutazione del criterio della rilevanza di un progetto ai sensi delle norme pertinenti della LPT, dell'OPT e della Lferr (cfr. citata direttiva, pag. 2). Tenuto conto del potere d'apprezzamento dell'autorità d'approvazione dei piani – che si ricorda dispone di conoscenze tecniche, tant'è che il Tribunale non si discosta dal suo giudizio senza un valido motivo (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio) – nell'esame della rinuncia al piano settoriale, è pertanto opportuno tenere conto di quanto sancito dalla predetta direttiva.

5.1.5 In definitiva, nell'esame di un progetto di impianto elettrico a corrente forte e/o a corrente debole, destinato esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all'esercizio di una ferrovia, pertanto qualificabile di impianto ferroviario sottoposto alla procedura d'approvazione dei piani ai sensi dell'art. 18 Lferr (cfr. al riguardo consid. 4.1.2 del presente giudizio), di principio – e nella misura in cui ciò sia richiesto dalla legislazione in materia ferroviaria – va tenuto conto sia di quanto prescritto nel SIS, che nel PSE.

5.2

5.2.1 Per prima cosa, i ricorrenti censurano l'assenza di un piano settoriale, a loro avviso richiesto dall'art. 15 cpv. 5 Lferr in combinato disposto con l'art. 1a cpv. 3 OPIE. Contrariamente a quanto sancito dall'UFE con decisione di rinuncia allo svolgimento di una procedura di piano settoriale del 22 marzo 2010 (cfr. atto n. 19 prodotto dalla controparte con scritto 12 settembre 2016), essi ritengono infatti che difetterebbero i presupposti per un tale esonero: l'UFE non avrebbe a torto né tenuto conto dell'impatto considerevole della sostituzione e l'innalzamento della tensione del progettato elettrodotto sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, né risolto i diversi conflitti con zone protette in virtù del diritto cantonale e neppure esaminato le possibilità di raggruppamento delle linee esistenti con altre linee, violando pertanto l'art. 1a cpv. 3 OPIE. Per una questione di economia processuale, tale decisione non è tuttavia stata impugnata dai ricorrenti, bensì unicamente contestata con opposizione dinanzi all'UFT ed ora con ricorso dinanzi al Tribunale (cfr. ricorso 11 maggio 2016, punti n. 12-21).

5.2.2 Al riguardo, il Tribunale rileva quanto segue. Innanzitutto è qui doveroso sottolineare come la decisione di rinuncia allo svolgimento della procedura concernente il piano settoriale del 22 marzo 2010 pronunciata dall'UFE (cfr. atto n. 19 prodotto dalla controparte con scritto 12 settembre 2016) non sia stata volutamente impugnata dai ricorrenti, sicché la stessa è cresciuta in giudicato. Già per questo motivo, ogni critica mossa circa l'assenza di un piano settoriale è di per sé tardiva e qui irricevibile. Ciò sancito, il Tribunale non intravede in ogni caso un motivo per discostarsi dalla suddetta decisione di rinuncia, la stessa essendo stata pronunciata conformemente all'art. 16 cpv. 5 LIE, in combinato disposto con l'art. 1a cpv. 3 OPIE (cfr. consid. 5.1.2 e 5.1.3 del presente giudizio). L'UFE ha infatti debitamente valutato l'impatto della nuova linea tra Bironico e Manno – totalmente ubicata nel corridoio della linea esistente e prevista dall'attuale PSE – come non considerevole, sancendo che la stessa rispettava i requisiti dell'art. 1a cpv. 3 OPIE. Contrariamente a quanto censurato dai ricorrenti, essa ha peraltro valutato le possibilità di raggruppamento nonché l'esistenza o meno di zone protette in virtù del diritto federale e del diritto cantonale. Come visto in precedenza, la rinuncia al piano settoriale non necessita l'adempimento di tutti i criteri di cui all'art. 1a cpv. 3 OPIE, sicché non vi è luogo di attardarsi ulteriormente al riguardo (cfr. consid. 5.1.3 del presente giudizio).

5.3

5.3.1 I ricorrenti ritengono poi che il Piano settoriale dei trasporti, Parte infrastruttura ferroviaria, nella sua versione aggiornata al 17 agosto 2015 (di seguito: SIS) non potrebbe essere loro opposto, poiché lo stesso è stato approvato dal Consiglio federale solo successivamente all'avvio della procedura d'approvazione dei piani. Nel contempo, essi si appellano al SIS, nella misura in cui lo stesso prescriverebbe il rispetto dell'aspetto paesaggistico ignorato sia dall'UFT che dalle FFS (cfr. ricorso 11 maggio 2016, punti n. 196-199). A loro avviso, le FFS avrebbero inoltre disatteso gli obiettivi previsti dal SIS: in particolare, esse non avrebbero esaminato la possibilità di usare tubi già interrati e disponibili sul medesimo tracciato e/o di riunire le linee elettriche tra di loro, diminuendo in tal modo l'impatto ambientale e l'aggravio per le zone abitate e le aree edificabili (cfr. ricorso 11 maggio 2016, punti n. 204-215). Essi ritengono inoltre che il potenziamento della linea elettrica non sarebbe nemmeno previsto dal Piano settoriale degli elettrodotti (di seguito: PSE), ciò che ne escluderebbe già a priori l'approvazione dei piani (cfr. ricorso 11 maggio 2016, punti n. 200-203).

5.3.2 Al riguardo il Tribunale rileva quanto segue. Il piano settoriale non è una norma giuridica, bensì uno strumento di pianificazione della Confederazione. Come visto, il piano settoriale è vincolante per le autorità federali chiamate a pronunciarsi su una domanda d'approvazione dei piani, le quali ne devono tenere conto nello stato in vigore al momento della pronuncia della decisione di approvazione dei piani. In tal senso, determinante non è la data del deposito della domanda di approvazione dei piani, bensì quella del giorno dell'emanazione della relativa decisione d'approvazione. Il piano settoriale non si rivolge ai privati, sicché gli stessi non sono autorizzati ad impugnarlo in quanto tale, rispettivamente a contestarne l'applicazione (cfr. consid. 5.1.1 del presente giudizio). La censura circa l'applicazione retroattiva del SIS è dunque qui priva di fondamento e va pertanto respinta.

Ciò premesso, il Tribunale constata poi come la motivazione dei ricorrenti appaia piuttosto contraddittoria: se da un lato essi negano l'applicabilità del SIS alla fattispecie per quanto concerne l'influsso dei campi magnetici sulle possibilità d'interramento della linea elettrica, d'altro canto essi lo invocano a sostegno della loro tesi, in quanto ritengono che le FFS e l'UFT lo avrebbero disatteso in rapporto all'impatto ambientale. Orbene, come già appurato in precedenza, dall'esame degli atti dell'incarto risulta chiaramente che l'UFT ha tenuto debitamente conto degli aspetti ambientali, consultando le autorità specializzate al riguardo (cfr. consid. 4.3.2 del presente giudizio). Circa l'impatto ambientale e le possibilità di raggruppamento con altre linee

e l'interramento della linea, l'UFT si è pronunciata in maniera esaustiva sia nella prima decisione d'approvazione dei piani del 23 agosto 2013 che nella seconda del 7 aprile 2016, sicché la censura dei ricorrenti appare priva di fondamento (cfr. citata decisione del 23 agosto 2013, consid. 3, 4 e 5; citata decisione del 7 aprile 2016, consid. 2; risposta 29 giugno 2016, punto n. 6.2). Per quanto concerne in particolare la questione dell'interramento della linea elettrica, tale problematica verrà approfondita al consid. 7 del presente giudizio, a cui si rimandano le parti.

Vana è poi la censura circa il PSE. Come visto, nel caso che qui ci occupa, tenuto conto dell'impatto « non considerevole » del progetto in questione, non è infatti richiesto alcun piano settoriale (cfr. consid. 5.2 del presente giudizio). Detta censura va pertanto respinta.

6.

6.1 In rapporto alla decisione d'approvazione dei piani del 7 aprile 2016, i ricorrenti contestano materialmente l'ubicazione della linea ad alta tensione, nella misura in cui la stessa attraverserebbe le zone residenziali estensive (RE), le zone residenziali semi-intensive (RSI) e le zone per attrezzature ed edifici pubblici (AP/EP), come risulterebbe dalla planimetria di cui all'allegato n. 6 « Caratteristiche dell'elettrodotto » (cfr. atto n. 6 dell'inc. ISP, scatola 1/2). In particolare, detta linea si troverebbe letteralmente a contatto con le scuole elementari e dell'infanzia di Bironico – sede principale, per quanto concerne le elementari, del nuovo Comune di Monteceneri – nonché con il relativo parco giochi, come pure con la Chiesa parrocchiale di Bironico, ossia la Chiesa dei Santi Giovanni Evangelista e Martino. Tale evenienza non solo sarebbe del tutto incompatibile con la zona AP/EP, ma pregiudicherebbe seriamente lo sviluppo futuro delle infrastrutture scolastiche. Nella misura in cui uno dei pali dell'alta tensione verrebbe a trovarsi proprio dirimpetto alla Chiesa parrocchiale di Bironico, bene culturale inserita nell'inventario svizzero dei beni culturali di importanza nazionale e regionale, il progetto le porterebbe chiaramente pregiudizio (cfr. ricorso 11 maggio 2016, punti n. 41-45 e n. 183-195).

6.2 Al riguardo il Tribunale rileva quanto segue. Innanzitutto, è qui doveroso ribadire come ai fini dell'approvazione del progetto in esame non sia necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti dell'impresa ferroviaria (cfr. art. 18 cpv. 3 Lferr; cfr. consid. 4.3.2 del presente giudizio). Come visto, nell'ambito della prima decisione d'approvazione dei piani del 23 agosto 2013 l'UFT ha già avuto modo di consultare il Cantone Ticino e

d'integrare le sue richieste. Detto ciò, nel proprio avviso del 5 ottobre 2010 il Cantone Ticino non ha sollevato alcuna obiezione circa una qualsiasi violazione delle norme cantonali, rispettivamente un'incompatibilità con il pertinente piano regolatore (cfr. doc. F prodotto dall'UFT con risposta del 29 giugno 2016; decisione d'approvazione dei piani del 7 aprile 2016, consid. 3.3), sicché non vi è luogo di dare adito alla censura dei ricorrenti (cfr. consid. 4.3.2 del presente giudizio).

6.3 Ciò premesso, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, dall'esame degli atti dell'incarto – in particolare della prima decisione d'approvazione dei piani del 23 agosto 2013 (cfr. citata decisione, consid. 3, 4, 5 e 6) e della seconda decisione d'approvazione dei piani del 7 aprile 2016 (cfr. citata decisione, consid. 2 e 3) dell'UFT – risulta che la questione dell'ubicazione della linea elettrica è stata attentamente esaminata dall'autorità inferiore, tant'è che la stessa non solo ha ordinato varie perizie per valutare le possibilità d'interramento, ma ha pure valutato alternative al predetto tracciato consultando le autorità specializzate (cfr. consid. 4.3.2 del presente giudizio).

6.3.1 Nel caso specifico della Chiesa parrocchiale di Bironico, l'UFT – conscia del suo valore culturale e storico – ha in particolare consultato l'UFC e cercato insieme alle FFS di trovare una soluzione alternativa per ridurre l'impatto della linea su detto edificio. Ciononostante tutte le alternative valiate si sono rilevate poco ragionevoli, sicché l'UFC – che in un primo tempo aveva espresso delle riserve con scritto 11 novembre 2015 (cfr. atto n. 25 dell'inc. UFC) – dopo attenta ponderazione degli interessi in gioco, ha infine preavvisato favorevolmente il progetto con scritto 18 gennaio 2016 (cfr. atto n. 27 dell'inc. UFT; decisione impugnata del 7 aprile 2016, consid. 3.1). La problematica della Chiesa parrocchiale è peraltro stata esaminata nell'ambito del Rapporto ambientale del 30 aprile 2010 a cura della società IFEC consulenze SA, ove l'impatto è stato ritenuto « [...] *modesto in quanto la nuova linea è comunque inserita nel corridoio del binario ferroviario esistente e costeggia una strada d'accesso all'area della chiesta* [...] » (cfr. atto n. 43 dell'inc. ISP, scatola 2/2, punto n. 5.2, pag. 35 segg.). Il mantenimento dell'attuale tracciato risulta pertanto come la variante meno incisiva dal punto di vista della protezione del bene culturale. In tali circostanze, il Tribunale non intravede alcun motivo di discostarsi dal giudizio dell'autorità inferiore, sicché su questo punto la decisione impugnata va qui confermata.

6.3.2 Circa l'asserito pregiudizio allo sviluppo futuro della scuola elementare del nuovo Comune di Monteceneri, ubicata in località Bironico, il

Tribunale rileva quanto segue. Innanzitutto è qui doveroso sottolineare che la linea elettrica di cui i ricorrenti lamentano l'ubicazione in prossimità della scuola elementare, di fatto esiste già: il progetto in esame prevede unicamente l'innalzamento della tensione da 66 kV a 132 kV e il conseguente adattamento dei pali dell'alta tensione, senza tuttavia comportare la modifica del tracciato esistente. Di fatto, la linea elettrica non viene minimamente spostata dalla sua attuale ubicazione. L'esistenza della linea elettrica non rappresenta dunque una novità per la località di Bironico. Certo in presenza di un impianto elettrico, sussiste una distanza di sicurezza entro la quale non è possibile costruire nessun tipo di edificio. Tale limite era tuttavia già in vigore ancor prima dell'approvazione dei piani del progettato innalzamento della tensione, sicché il pregiudizio lamentato dai ricorrenti non risulta essere in correlazione diretta con il nuovo progetto.

Ma vi è di più. I ricorrenti sostengono che sarebbe previsto, a medio termine, un ingrandimento della sede scolastica della località di Bironico che diventerà la sede principale del nuovo Comune di Monteceneri, facendo riferimento all'estratto dell'aggiornamento del Rapporto di aggregazione del 14 giugno 2007 relativo al Progetto Monteceneri (cfr. doc. G allegato all'opposizione 4 ottobre 2010, di cui agli atti n. 3 e 7 dell'inc. UFT). Sennonché in detto documento il prospettato ampliamento non viene neppure citato. Di fatto, nulla agli atti comprova che il Comune di Monteceneri voglia concretamente ampliare la sede delle scuole elementari. Si tratta dunque soltanto di mere ipotesi. In maniera analoga a quanto previsto nell'ambito del diritto espropriativo, si ricorda che una semplice probabilità o aspettativa – segnatamente l'esistenza di possibilità edificatorie – fondata su delle considerazioni congiunturali o economiche, o su delle previsioni future senza fondamenti precisi, di per sé non basta per riconoscere l'esistenza di un pregiudizio in rapporto alla modifica o dalla costruzione di un impianto ferroviario (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-3440/2012 del 21 gennaio 2014 consid. 5.1.5; A-5029/2011 del 3 luglio 2013 consid. 3.4.2 con rinvii). Detta censura va pertanto qui respinta.

6.4 Non da ultimo, si rileva poi come l'UFT ha potuto appurare il rispetto dei valori limite d'immissione (VLI) ai sensi dell'ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI, RS 814.710), così come risultante dalla verifica ORNI esperita dalla società IFEC consulenze SA del 30 aprile 2010 (cfr. atto n. 44 dell'inc. ISP, scatola 2/2). Nel caso particolare del Comune di Monteceneri, località di Bironico, ove sono ubicate la scuola elementare e la Chiesa parrocchiale, la verifica ORNI non ha rilevato alcun problema particolare, stabilendo chiaramente che il valore limite d'impianto (VLImp) risulta sempre rispettato (cfr. atto n. 44

dell'inc. ISP, scatola 2/2, punto n. 6.3, pag. 19 segg.). Di fatto, l'innalzamento della tensione da 66 kV a 132 kV non comporterà un peggioramento della situazione vigente. Detta censura va pertanto respinta.

7.

Per quanto concerne la decisione d'approvazione dei piani del 7 aprile 2016, i ricorrenti sollevano tutta una serie di censure in rapporto alla loro richiesta di provvedere all'interramento della progettata linea elettrica, rispettivamente alla messa in cavo della tratta tra il palo n. 82 e il palo n. 94, postulando l'esperimento di innumerevoli perizie tese a comprovare il ben fondato di detta richiesta. Trattandosi della questione fondamentale su cui le parti divergono maggiormente, qui di seguito lo scrivente Tribunale esaminerà dette censure in maniera dettagliata.

7.1

7.1.1 Nel loro gravame, i ricorrenti ribadiscono la richiesta d'interramento della progettata linea elettrica, in quanto detta soluzione permetterebbe di risolvere le innumerevoli incompatibilità pianificatorie da essi sollevate a più riprese (cfr. ricorso 11 maggio 2016, punti n. 216 segg. e conclusione seconda subordinata). A mente dei ricorrenti, detta soluzione sarebbe stata scartata a torto sia dalle FFS, che dall'UFT, nella misura in cui non sarebbe minimamente stata comprovata l'impossibilità di procedere all'interramento della linea elettrica per quanto concerne la tratta compresa tra il palo n. 82 e il palo n. 94 e neppure che la messa in cavo potrebbe causare tutti i problemi sollevati dalle FFS (cfr. ricorso 11 maggio 2016, punti n. 46 segg. e punto n. 89).

In particolare, essi ritengono che tutti i rapporti tecnici – in particolare i due rapporti denominati « *Resonanzproblematik im SBB Energienetz* » stato 24 settembre 2012 e « *Gutachten über Resonanzproblematik im Übertragungsnetz der SBB* » del 5 dicembre 2013 da loro contestati – che hanno evocato il problema della risonanza lo avrebbero fatto analizzando il complesso della rete ferroviaria nazionale, ma non la situazione concreta della tratta tra il palo n. 82 e il palo n. 94, oggetto della richiesta d'interramento, sicché non permetterebbero di escludere l'interramento nel caso concreto (cfr. ricorso 11 maggio 2016, punto n. 221).

In rapporto a quanto previsto dal SIS, essi sottolineano che il margine di possibilità d'interramento sarebbe ancora di almeno una decina di chilometri. A loro avviso, sarebbe senza alcuna valida giustificazione che le FFS e l'UFT – quest'ultima appellandosi al SIS, per loro inapplicabile alla fattispecie – avrebbero concluso che la tratta in questione non rientrerebbe

nel margine ancora disponibile (cfr. ricorso 11 maggio 2016, punti n. 224-225). Contrariamente all'UFT, essi ritengono poi che la sentenza del Tribunale federale 1C_550/2012 del 9 dicembre 2014 non escluderebbe a priori qualsiasi interrimento di una linea elettrica (cfr. ricorso 11 maggio 2016, punto n. 180).

A sostegno della loro richiesta di interrimento, i ricorrenti hanno postulato le seguenti perizie tecniche:

- l'assunzione di una perizia indipendente che si esprima circa gli aspetti positivi e negativi, con il rispettivo confronto, della linea aerea e dell'interrimento della stessa, toccando in particolare gli aspetti evocati dalla « Relazione tecnica messa in cavo linea 132 kV », allestita dalla società Progelec Sagl, Coldrerio e dalla presa di posizione 30 novembre 2015 dei ricorrenti;
- l'assunzione di una perizia indipendente che possa valutare la consistenza delle problematiche della risonanza della rete riferite dai rapporti « *Resonanzproblematik im SBB Energienetz* » stato 24 settembre 2012 e « *Gutachten über Resonanzproblematik im Übertragungsnetz der SBB* » del 5 dicembre 2013 e in particolare la presenza di eventuali problemi di risonanza relativamente al tratto in questione;
- l'allestimento di una perizia indipendente per valutare la possibilità di far capo a una centrale convertitrice per permettere l'interrimento delle linee o in luogo di potenziare il tratto in questione;
- l'allestimento di una perizia indipendente che possa valutare la fattibilità di sfruttare linee in cavo esistenti per la messa in cavo della tratta Bironico (pali NN. 82 a 94) dell'elettrodotto di FF attuale 66 kV, segnatamente sfruttando i tubi già presenti sul medesimo tracciato, e altre linee in cavo esistenti, a disposizione di Alp transit e di AET.

7.1.2 Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva come l'UFT – contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti – nella decisione d'approvazione dei piani del 7 aprile 2016 abbia valutato e approfondito in maniera chiara, dettagliata e precisa la questione dell'eventuale interrimento della linea elettrica presente sulla tratta dal palo n. 82 al palo n. 94 quale alternativa al progettato innalzamento in superficie, in particolare in rapporto alla problematica complessa della risonanza nella rete della corrente a trazione. L'ipotesi dell'interrimento della linea elettrica è infatti stata vagliata attentamente dall'UFT, mediante l'esperimento di ben due perizie distinte. In detto esame, l'UFT ha altresì tenuto conto di quanto previsto dal SIS e dalla prassi del Tribunale federale (cfr. citata decisione, consid. 2). Si ricorda che, proprio nell'ottica di procedere a detto esame peritale, con decisione d'approvazione dei piani del 23 agosto 2013, l'UFT aveva approvato parzialmente il progetto sulla tratta tra il palo n. 96 e il palo n. 2 e sospeso la procedura per quanto concerne la tratta tra il palo n. 82 e il palo n. 94 (cfr. citata decisione, consid. 7).

Ciò premesso, nella misura in cui gli elementi probatori sono contestati dai ricorrenti, qui di seguito il Tribunale procederà al loro puntuale esame.

7.1.3 Come già anticipato, il giudizio dell'UFT si fonda innanzitutto su due perizie tecniche, e meglio: (a) il rapporto sulla risonanza a cura delle FFS del 24 settembre 2012 denominato « *Resonanzproblematik im SBB Energienetz* » (cfr. atto n. 14 dell'inc. UFT) e (b) la perizia a cura dell'Università Tecnica di Graz del 5 dicembre 2013 denominata « *Gutachten über Resonanzproblematik im Übertragungsnetz der SBB* » (cfr. atto n. 11 dell'inc. UFT).

7.1.3.1 Più nel dettaglio, il rapporto sulla risonanza delle FFS – commissionato dall'UFT a seguito della sospensione della procedura con decisione d'approvazione dei piani del 23 agosto 2013 – ha stabilito, in merito alla problematica della risonanza, che la posa in cavo di linee o parti di linee per l'alimentazione con corrente di trazione può causare problemi tecnici (risonanza) nella rete della corrente di trazione stessa. La soglia critica per la frequenza di risonanza si situa attualmente a 103 Hz e corrisponde a una lunghezza di linee in cavo di 190 km. Scendere al di sotto di questa soglia è pericoloso poiché provocherebbe un malfunzionamento degli impianti di sicurezza (circuiti di binario). Correlazioni di tipo fisico fanno sì che una quota elevata di linee in cavo produca un calo della frequenza di risonanza in detta rete: la frequenza di risonanza della rete diminuisce infatti in misura inversamente proporzionale alla capacità della rete e quindi, specialmente alla lunghezza delle sezioni in cavo. Ciò significa che con ogni nuovo chilometro di linea in cavo la rete svizzera della corrente di trazione (132 kV) si avvicina alla soglia critica per la frequenza di risonanza (103 Hz). Nel rapporto viene poi indicato che, secondo i calcoli effettuati dalle FFS, ai 132 km di linea in cavo esistenti ne possono essere aggiunti ancora circa 60 km prima che venga raggiunta la soglia critica per la frequenza di risonanza (103 Hz). Attualmente le FFS hanno progetti di posa in cavo delle linee, autorizzati o in costruzione, per una lunghezza complessiva pari a 182.5 km, sicché rimangono meno di 10 km di nuove linee in cavo prima di raggiungere la soglia per la frequenza di risonanza di 103 Hz. Un abbassamento della suddetta soglia dagli attuali 103 Hz a circa 90 Hz comporterebbe un aumento del « *margin di manovra per la posa in cavo* » di circa 100 km. Il rapporto precisa tuttavia che – allo stadio attuale della tecnica – per i prossimi decenni non sarà possibile prevedere un ulteriore abbassamento della soglia di 87 Hz, sicché non si potranno più realizzare ulteriori linee in cavo sulla rete della corrente di trazione (cfr. decisione impugnata, consid. 2.2 e 2.5).

7.1.3.2 Quanto contenuto in detto rapporto è poi stato confermato dalla perizia indipendente a cura dell'Università Tecnica di Graz, scuola estera specializzata negli impianti elettrici con garanzia di competenza e di autonomia di giudizio. In sunto, la perizia ha stabilito che il rapporto sulla risonanza delle FFS è corretto dal punto di vista tecnico e alla portata di un lettore esperto, confermando in particolare che per i prossimi decenni non sarà possibile prevedere un ulteriore abbassamento della soglia di 87 Hz (cfr. decisione d'approvazione dei piani del 7 aprile 2016, consid. 2.3).

7.1.3.3 Da quanto precede risulta chiaramente che entrambe le perizie hanno di fatto sancito che – allo stadio attuale della tecnica – la messa in cavo delle linee elettriche è possibile soltanto per ancora circa 10 km, dopodiché sarà raggiunta la soglia critica dei 87 Hz e la conseguente instabilità dell'intera rete ferroviaria nazionale. Tali accertamenti risultano oggettivamente fondati, sicché il Tribunale non intravede alcun valido motivo per discostarsene, rispettivamente per ordinare ulteriori accertamenti peritali, così come peraltro già sancito con decisione incidentale del 27 ottobre 2016 (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio). Le critiche sollevate dai ricorrenti, non sono infatti tali da mettere in discussione il ben fondato delle due perizie. Come visto, la problematica della risonanza nella rete della corrente a trazione concerne l'intera rete ferroviaria ed elettrica nazionale: la messa in cavo di una singola tratta può infatti avere delle ripercussioni sul resto della rete, sia dal punto di vista della stabilità che della sicurezza. In tali circostanze, non è evidentemente possibile statuire sulla richiesta d'interramento dei ricorrenti tenendo unicamente conto della situazione concreta della tratta tra il palo n. 82 e il palo n. 94, senza tenere debitamente conto anche dell'intera rete ferroviaria ed elettrica nazionale. Detta censura va pertanto respinta.

7.1.4 Il giudizio dell'UFT si fonda poi sul SIS (al riguardo cfr. consid. 5.1.4 del presente giudizio), il quale riprende e conferma in sostanza quanto risultante dalle due perizie. Più nel dettaglio, in considerazione dei limiti tecnici attualmente esistenti in materia di interrimento delle linee elettriche (ossia i 10 km disponibili prima di raggiungere la soglia critica dei 87 Hz), con decisione del 15 dicembre 2015, il Consiglio federale ha inserito nel SIS la problematica della risonanza al capitolo n. 4.8 denominato « Alimentazione con corrente di trazione ». In detto capitolo, il Consiglio federale ha valutato 12 progetti urgenti da realizzare a medio termine, stabilendo le priorità per la posa in cavo rientranti nel margine di apprezzamento dei 10 km ancora a disposizione. In tale valutazione sono state considerate le eventuali situazioni di conflitto con zone protette d'importanza nazionale o con zone edificabili, e aspetti tecnici. Contrariamente a

quanto sostenuto dai ricorrenti, dal SIS risulta chiaramente che tra questi progetti prioritari non rientra tuttavia la tratta di linea attraverso il Monte Ceneri. Così come giustamente rilevato dall'UFT, l'interramento della tratta tra il palo n. 82 e il palo n. 94 risulta – al momento – pertanto escluso (cfr. decisione d'approvazione dei piani del 7 aprile 2016, consid. 2.6).

7.1.5 Da ultimo, l'UFT si è poi fondato sulla sentenza del Tribunale federale 1C_551/2012 del 9 dicembre 2014 che conferma i limiti attuali della tecnica in materia d'interramento delle linee elettriche. Prendendo in considerazione il rapporto sulla risonanza delle FFS e la perizia dell'Università Tecnica di Graz, il Tribunale federale si è anch'esso occupato in modo dettagliato della problematica della risonanza sulle linee della corrente di trazione e nel consid. 10 ha sostenuto, tra l'altro, in modo sintetico: « [...] *Allerdings ist (vorbehältlich neuer Erkenntnisse) davon auszugehen, dass die Resonanz Problematik im SBB-Netz neue Verkabelungen von SBB-Leitungen in den kommenden Jahren fast vollständig ausschliesst [...]* » (cfr. decisione d'approvazione dei piani del 7 aprile 2016, consid. 2.4). Detta sentenza non esclude a priori ogni forma futura di messa in cavo delle linee elettriche, ma neppure afferma che allo stadio attuale ciò sia ancora tecnicamente possibile. Di fatto, l'Alta Corte ha semplicemente preso atto, tenuto conto delle vigenti conoscenze tecniche, dell'attuale inattuabilità dell'interramento di ulteriori linee elettriche.

7.1.6 In definitiva, da quanto precede risulta chiaramente che – tenuto conto della problematica della risonanza nella rete di trazione in rapporto alla messa in cavo e dei limiti posti dalle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, nonché delle priorità poste dal SIS per i rimanenti 10 km a disposizione – l'auspicato interrimento della tratta tra il palo n. 82 e il palo n. 94 non è attualmente attuabile. L'esame esperito dall'UFT appare completo ed esaustivo, oggettivamente fondato su degli accertamenti peritali, sicché il Tribunale non intravede alcun valido motivo né per discostarsi dal suo giudizio, né per ordinare ulteriori accertamenti peritali (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio). Nella fattispecie, non vi è infatti alcuna ragione di approfondire ulteriormente la problematica dell'interramento, così come invece auspicato dai ricorrenti. Conformemente a quanto già sancito con decisione incidentale del 27 ottobre 2016 – a cui si rimandano le parti per i dettagli – il Tribunale non può che respingere tutti i mezzi di prova richiesti dai ricorrenti alle lett. i-v del loro ricorso 11 maggio 2016 (cfr. citato ricorso, pag. 48 seg.).

7.2

7.2.1 In caso di conferma della sussistenza di problemi tecnici effettivi circa la possibilità di provvedere all'interramento della linea elettrica, i ricorrenti hanno postulato in subordine l'esplicita messa a carico dell'UFT dell'onere futuro « [...] *di prevedere in modo vincolante la messa in cavo della tratta tra il palo n. 82 e il palo n. 94, non appena si sarà abbassata la frequenza della rete, ciò che è stato richiesto con la quarta richiesta subordinata* [...] ». Tale richiesta sarebbe giustificata dal fatto che a medio termine, grazie all'abbassamento delle frequenze, sarà possibile posare in cavo ulteriori 100 km di linea elettrica, così come risulterebbe dall'articolo del 3 aprile 2014 pubblicato sul sito www.bav.admin.ch dal titolo « L'UFT crea un margine di manovra per la posa in cavo di linee di trasporto della corrente di trazione », prodotto dalle stesse FFS (cfr. ricorso 11 maggio 2016, punti n. 216-230).

7.2.2 Nella decisione d'approvazione dei piani del 7 aprile 2016, l'UFT ha respinto la predetta richiesta, poiché quand'anche la tecnica dovesse permettere l'abbassamento del limite a 90 Hz, in ogni caso il margine per l'ulteriore messa in cavo delle linee elettriche rimarrà limitato. Di fatto i 80-100 km supplementari a disposizione per la posa in cavo sarebbero già stati riservati/pianificati per 12 progetti prioritari fissati dal Consiglio federale nel SIS secondo specifici requisiti di urgenza e di necessità. Tra i progetti prioritari non rientrerebbe tuttavia la tratta sul Comune di Monteceneri, in quanto la stessa non adempirebbe ai criteri del SIS (cfr. citata decisione, consid. 4.1, punto 10, pag. 30).

7.2.3 Al riguardo, lo scrivente Tribunale non può che allinearsi all'UFT. Nella misura in cui la tratta del Comune di Monteceneri non rientra nelle priorità del SIS, un suo interrimento futuro appare poco probabile. Anche ammettendo che la tecnica possa in futuro rendere nuovamente possibile la messa in cavo di tratte non ancora contemplate dal SIS tra i progetti prioritari, tale evenienza di per sé non comporterebbe tuttavia automaticamente per i ricorrenti il diritto di ottenere la messa in cavo della tratta tra il palo n. 82 e il palo n. 94, oggetto della presente procedura. Non va infatti dimenticato che ogni modifica apportata ad impianto elettrico ferroviario necessita di un'autorizzazione, e meglio, di una decisione d'approvazione dei piani ai sensi dell'art. 18 Lferr segg. (cfr. consid. 4.1.2 e 4.1.3 del presente giudizio). Come tale, l'eventuale futuro interrimento della predetta tratta dovrà inevitabilmente essere oggetto di un nuovo esame da parte dell'UFT. La richiesta dei ricorrenti di messa a carico dell'UFT di un onere futuro – la cui ricevibilità è discutibile – va pertanto qui respinta.

8.

Non da ultimo, in rapporto alla decisione d'approvazione dei piani del 18 maggio 2016, il Tribunale rileva – per mera completezza – come il progetto in questione contempra unicamente l'innalzamento della tensione di esercizio da 66 kV a 132 kV, senza tuttavia necessitare di alcuna misura costruttiva. Come precisato dall'UFT con risposta 28 luglio 2016, benché attualmente utilizzata con una tensione di esercizio a 66 kV, all'epoca della sua approvazione nel 1984 detta linea elettrica era già stata predisposta per l'innalzamento della tensione a 132 kV (cfr. atto n. 2 allegato dall'UFT alla risposta 28 luglio 2016). In tali circostanze, in assenza di puntuali censure sollevate dai ricorrenti (cfr. consid. 1.3 del presente giudizio), il Tribunale non intravede alcun valido motivo per discostarsi dal giudizio dell'UFT, che va dunque qui confermato.

9.

In conclusione, alla luce di tutto quanto suesposto, le due decisioni d'approvazione dei piani del 7 aprile 2016 e del 18 maggio 2016 qui in esame non risultano contrarie al diritto federale e cantonale applicabile, non possono inoltre essere considerata né frutto di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore né – per quanto verificabile anche in quest'ottica – inadeguate. Le due decisioni sono peraltro proporzionate, le stesse approvando una soluzione poco incisiva dal punto di vista dell'ambiente, del paesaggio e della natura, tenuto conto delle possibilità tecniche attuali e future in materia di impianti elettrici ferroviari. In tali circostanze, entrambe le decisioni vanno pertanto qui integralmente confermate e i due ricorsi – per quanto ricevibili (cfr. consid. 1.3, 4.3.2, 5.2.2 del presente giudizio) – respinti.

10.

In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico dei ricorrenti qui totalmente soccombenti (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).

Nella fattispecie – tenuto conto della complessità della causa e degli atti dell'incarto, dei vari atti istruttori esperiti dal Tribunale in correlazione con l'istruttoria della causa (segnatamente le due decisioni incidentali circa l'effetto sospensivo dei ricorsi) – esse sono fissate a 3'000 franchi (cfr. art. 3 TS-TAF). Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà integralmente detratto dall'anticipo spese complessivo di 3'000 franchi (= fr. 500 + fr. 2'500) versato a suo tempo dai ricorrenti.

Visto l'esito della lite, si giustifica altresì la concessione alla controparte di un'indennità a titolo di ripetibili in rapporto alle spese necessarie derivanti dalla causa (cfr. art. 7 TS-TAF; art. 64 cpv. 1 PA). Tenuto conto degli atti processuali della controparte, l'indennità a titolo di ripetibili va tuttavia fissata proporzionalmente a 1'500 franchi « incluso supplemento IVA ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF ». Alla crescita in giudicato del presente giudizio tale importo verrà versato alla controparte dai ricorrenti, previa loro indicazione delle coordinate bancarie o postali sulle quali effettuare il versamento (cfr. art. 64 cpv. 2 PA).

(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Per quanto ricevibili, i due ricorsi sono respinti.

2.

Le spese processuali di 3'000 franchi sono poste a carico dei ricorrenti. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, detto importo verrà integralmente detratto dall'anticipo spese complessivo di 3'000 franchi da loro versato a suo tempo.

3.

Alla crescita in giudicato del presente giudizio, i ricorrenti corrisponderanno alla controparte l'importo di 1'500 franchi a titolo di indennità di ripetibili.

4.

Comunicazione a:

- ricorrenti (Atto giudiziario)
- controparte (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. BAV-411.12-00182; Atto giudiziario)

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Claudia Pasqualetto Péquignot

Sara Friedli

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: